

J.E.C. IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il 07 APR. 2008 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 201 del 04 APR. 2008

Oggetto: Corte di Cassazione Giudizio Barone Felicida c/ Provincia di Benevento -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilaotto il giorno quattro del mese di APRILE presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) Dott. Pasquale GRIMALDI | - Vice Presidente | _____ |
| 3) Rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 4) Ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 5) Dott. Pietro Giallonardo | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) Geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
IL PRESIDENTE Carmine Nardone

LA GIUNTA

Premesso che con ricorso notificato il 13/03/08 la sig.ra Barone Felicida proponeva ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione avverso la sentenza Corte di Appello di Napoli Sez. III n. 261/07;

Con determina n. 171/08 si procedeva al conferimento dell'incarico all'Avvocatura Provinciale per la costituzione in giudizio;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle

attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso da Barone Felicida c/ Provincia di Benevento dinanzi alla Corte di Cassazione e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 171/08;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Aw. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 171/08 ed autorizzare la costituzione nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione promosso da Barone Felicida c/ Provincia di Benevento avverso la sentenza Corte di Appello di Napoli Sez. III n.216/07;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(On.le Carmine NARDONE)

N. 284 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO

07 APR. 2008

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 07 APR. 2008 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il 24 APR. 2008
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 24 APR. 2008

- ◇ Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 24 APR. 2008

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per			
* SETTORE <u>Avvocatura Pro.le (a mano)</u>	il _____	prot. n. _____	
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____	
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____	
Revisori dei Conti	il _____	prot. n. _____	
* Nucleo di Valutazione <u>2 h/h</u>	il _____	prot. n. _____	
<u>10. h. 08</u>			
* Confer. Capigruppo			

STUDIO LEGALE
Avv. ANTONIO ACETO
Patrociniante in Cassazione
Via Roma, 53 ☎ 0824/941212 - 941273
82037 TELESE TERME (BN)
Via Flaminia, 71 ☎ 06/32850375
00196 ROMA
C. F. CTA NTN 42H12 A2051
Partita IVA n. 00 956 880 621

PROVINCIA DI BENEVENTO
14 MAR. 2008

*Segole
testimonia*

ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE

RICORSO PER

- **BARONE FELICIDA** nata a Ceppaloni, (BN) il 19.11.1932 ed ivi **Procura Speciale** residente alla loc. Rotola cod. fis. BRNFCD32S59C476A, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Aceto presso il cui Studio in Roma alla Via Flaminia n. 71, elettivamente domicilia giusta mandato a margine del presente atto,

- RICORRENTE-

CONTRO

- **AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO**, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato presso la sede dell'Ente in Benevento alla Piazza Castello,

- RESISTENTE-

avverso e per l'annullamento della sentenza n. 261/07 emessa in data 07.12.06 dalla Corte di Appello di Napoli sez. III, depositata il 02.02.07 non notificata

Barone Felicida

FATTO

Con atto di citazione notificato in data 04.01.1989, la sig.ra Barone Felicida conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Benevento, l'Amministrazione Provinciale di Benevento, per ivi sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito della illegittima occupazione del fondo di sua proprietà sito in Ceppaloni alla località Scafa riportato in catasto al foglio 16 particella 220, effettuata dalla convenuta Amministrazione, per la realizzazione della Strada Provinciale che collega

*per autentica
Antonio Aceto*

005301

Settore Avvocatura
Prot. n. 1983
Del 14.3.08

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registo Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0006293
Data 14/03/2008
Oggetto: RICORSO BARONE FELICIDA

Dest. Avvocatura Settore; [...]

frazione Maccabei con la S.P. Ceppaloni S.S. 88.

Si costituiva in giudizio l'Amministrazione Provinciale di Benevento impugnando e contestando la pretesa attorea ed eccependo l'inammissibilità della stessa poiché l'attore aveva ceduto bonariamente il terreno e, quindi, lo stesso non poteva richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Nel corso dell'istruttoria veniva espletata una CTU per l'accertamento e la determinazione dei danni subiti dal fondo di proprietà dell'attore. Successivamente veniva disposto un supplemento di CTU al fine di rideterminare il danno dovuto all'attrice sulla base della nuova normativa prevista dall'art. 5 bis legge 662/96. Tale supplemento di consulenza si è rivelato del tutto inutile perché, nelle more, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che tale normativa non si applica ai suoli agricoli e ciò è stato abbondantemente evidenziato sia nei verbali di udienza che nella comparsa conclusionale.

Con sentenza n. 851/02, emessa in data 04.03.2002 e depositata in data 20.05.2002, il Tribunale di Benevento- Sezione Stralcio- nella persona del Giudice Dr.ssa Marina Capone, ha condannato l'Amministrazione Provinciale di Benevento al pagamento in favore dell'istante della somma di £. 12.557.000, e cioè la somma determinata dal CTU con il supplemento di consulenza in base alla normativa prevista dalla legge 662/96 che non si applica al caso di specie, non riconoscendo neanche la rivalutazione monetaria.

Avverso tale sentenza la signora Barone Felicida proponeva appello per i seguenti motivi: erronea applicazione dello jus superveniens legge 662/96;

mancato riconoscimento degli interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'occupazione ; erronea determinazione del prezzo.

Nessuno si costituiva per l'Amministrazione Provinciale.

All'udienza del 02.12.03 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva rinviata all'udienza collegiale del 14.04.06.

Con sentenza n. 261/07, depositata in data 02.02.07, la Corte di Appello di Napoli sez. III, accoglieva integralmente l'appello proposto ma riliquidava anche le spese di primo grado in €. 3.620,00 riducendole notevolmente visto che in primo grado era stata liquidata la somma di €. 5.472,00 e per il secondo grado ha liquidato solo la somma di €. 2002,00. Avverso tale sentenza si intende proporre ricorso per cassazione per i seguenti,

MOTIVI

1) ERRATA RIDUZIONE DELLE SPESE DI PRIMO GRADO VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 91, 92 E 112 C.P.C. IN RELAZIONE ALL'ART. 360 N. 3 C.P.C. ILLOGICITA' MANCANZA e CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE SULLA RIDUZIONE IN RELAZIONE ALL'ART. 360 N. 5 C.P.C.

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello, pur accogliendo integralmente i quattro motivi di gravame aumentando la somma liquidata a titolo di risarcimento in favore dell'attrice **ha inspiegabilmente e senza alcun motivo ridotto le spese liquidate dal giudice di primo grado.** Tale decisione, **oltre ad essere assurda e illogica è assolutamente carente di motivazione e viola l'art 112 c.p.c.**

che prevede la corrispondenza tra chiesto e pronunciato nonché le norme di cui agli artt. 92 e 93. sul regolamento delle spese.

In primo luogo occorre rilevare che la Corte di appello non ha motivato in alcun modo la decisione di ridurre le spese liquidate dal giudice di primo grado limitandosi ad affermare che “la riforma della sentenza travolge anche il capo relativo alle spese (c.d effetto espansivo) imponendo una nuova regolamentazione”. Considerato l'esito della lite accoglimento della domanda, nonché dell'appello”. Ebbene, tale affermazione, oltre a non contenere alcuna motivazione sulla riduzione delle spese liquidate in primo grado, è anche estremamente contraddittoria in quanto, sembra preludere ad una decisione in senso contrario di aumento delle spese. Difatti, la riforma della sentenza è avvenuta in senso positivo per l'appellante in quanto sono stati accolti tutti i motivi di appello con un notevole aumento della somma liquidata per risarcimento danni in favore dell'attrice. Da ciò ne deriva che il richiamo alla riforma della sentenza di primo grado, come motivo di nuova regolamentazione delle spese, avrebbe dovuto indurre all'aumento della somma, visto l'esito favorevole della modifica della sentenza che ha aumentato l'entità del risarcimento. Inoltre, anche la frase successiva

“tenuto conto dell'accoglimento della domanda e dell'appello, sembra preludere ad un riforma in senso positivo della nuova regolamentazione delle spese.

In virtù di ciò appare chiaro che la decisione della Corte di Appello di ridurre le spese liquidate in primo grado è illogica, immotivata e contraddittoria.

A ciò occorre aggiungere che la decisione viola anche gli artt. 91 92 c.p.c. che disciplinano il regolamento delle spese processuali nonché l'art. 112 c.p.c., che prevede la corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Difatti, il capo della sentenza relativo alla liquidazione delle spese di primo grado non è stato oggetto di impugnazione motivo per cui, tenuto anche conto dell'integrale accoglimento dell'appello, non era possibile riformare in senso negativo tale statuizione. Occorre difatti precisare che, ai sensi dell'art. 112 c.p.c. deve sempre sussistere una corrispondenza tra chiesto e pronunciato motivo per cui, poiché nel caso di specie, il capo relativo alle spese non è stato impugnato dalla controparte che è rimasta addirittura contumace, la Corte di Appello non poteva pronunciarsi sul punto e soprattutto non poteva riformare in senso peggiorativo per l'appellante un capo della sentenza che non è stato impugnato.

**GIUDIZIO DI APPELLO - VIOLAZIONE ART. 4 D.M.
5.10.1994 n. 585 E ART. 4 D.M. 08.04.04 N. 127.
INDEROGABILITA' ONORARI MINIMI IN RELAZIONE
ALL'ART. 360 n. 3.**

Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Napoli, riducendo le spese del giudizio di primo grado ha anche violato l'art. 4 dei D.M. 585/94 e 127/04 sulla inderogabilità dei minimi tariffari.

Difatti, La Corte di appello, **accogliendo i motivi proposti ha liquidato in favore dell'appellante la somma di €. 10.802,56 oltre interessi e rivalutazione dal 06.05.1981 e, quindi, la somma di €. 45.861,58.**

A fronte del predetto valore della causa, la Corte di Appello ha liquidato per il giudizio di primo grado solamente la somma di €. 3.620,00 di cui €. 1.730,00 per spese comprese quelle di CTU, €. 795,00 per diritti e €. 1.095,00 per onorari.

Ebbene, nel caso di specie, le spese di CTU ammontano ad €. 1.821,00 come risulta dalle liquidazioni esistenti in atti e le altre spese documentate per bolli ed esborsi 351,71, motivo per cui le sole spese sostenute ammontano ad €2.172,71, mentre la Corte di Appello ha liquidato la somma di €. 1.730,00 comprensiva delle spese di CTU.

In merito ai diritti con la nota spese depositata in atti sono stati

determinati in €. 1.744,16 (£. 3.375.000) mentre la Corte di Appello ha liquidato la somma di €. 795,00 con una notevole decurtazione.

Per quanto riguarda **gli onorari** va precisato che, mentre i diritti vanno liquidati al momento dell'espletamento della prestazione per gli onorari si deve tener conto della tariffa vigente al momento in cui l'attività difensiva si è esaurita e, quindi, nel caso di specie, al momento della emissione della sentenza di appello come affermato dalla suprema Corte di Cassazione.

In particolare sul punto la Suprema Corte ha testualmente affermato: "Il giudice quando liquida le spese processuali e, in particolare, i diritti di procuratore e gli onorari dell'avvocato, deve tener conto che i primi sono regolati dalla tariffa in vigore al momento del compimento dei singoli atti, mentre per i secondi vige la tariffa in vigore al momento in cui l'opera è portata a termine e, conseguenzialmente, nel caso di successione di tariffe, deve applicare quella sotto la cui vigenza la prestazione o l'attività difensiva si è esaurita (Cass. Civ. sez. II n. 8160 del 15.06.01).

Nel caso di specie, tenuto conto della somma liquidata comprensiva di interessi e rivalutazione doveva essere

applicato lo scaglione da €. 25.900,1 a €. 51.700,00. Ebbene, applicando tale scaglione anche nei minimi e tenuto conto dell'attività espletata (studio controversia, consultazione cliente, ispezioni luoghi, ricerca documenti, preparazione atto introduttivo, assistenza alle udienze, assistenza mezzi istruttori – CTU- comparse conclusionali x 2 e memorie di replica x 2), gli onorari minimi ammontano ad €. 2.980,00 mentre è stata liquidata la somma di €. 1.095,00 con palese violazione della norma sulla inderogabilità dei minimi tariffari.

E' del tutto evidente, quindi, che, nel caso di specie, è stato palesemente violata la disposizione di cui all'art. 4 del D.M. 5.10.1994 n. 585 e art. 4 D.M. 127/04 che prevedono l'inderogabilità degli onorari minimi stabiliti dagli stessi decreti ministeriali.

Il Giudice, quindi, non ha tenuto conto delle tariffe forensi e non ha neanche motivato il perché ha liquidato una somma, così modesta di spese di lite rispetto al valore della controversia. La statuizione del Giudice sulle spese, è quindi erronea, arbitraria e carente di qualsivoglia motivazione che, invece, la Suprema Corte di Cassazione ritiene debba

essere assolutamente necessaria.

In particolare la Suprema Corte in merito alle spese ha testualmente affermato: **“ Il Giudice ha l’obbligo di indicare il criterio di liquidazione adottato in modo da consentire il controllo di legittimità sulle variazioni effettuate”** (Cass. 21.11.1983 n. 6952; 16.11.84 n. 5831; n. 6816 del 02.07.99).

Nel caso di specie, **la differenza tra la somma liquidata e quella che si doveva liquidare in base agli onorari minimi corrispondenti al valore della causa , è abbastanza rilevante motivo per cui la decisione sul punto va senz’altro riformata.**

Ai sensi dell’art. 366 bis si formula alla Ecc.ma Corte di Cassazione adita il seguente quesito:” **dica la Corte se, nel caso di spese, la Corte di Appello di Napoli con la sentenza impugnata, ha violato l’art. 4 D.M. 5.10.94 n. 585 e l’art. 4 D.M. 8.4.04 n. 127 che stabiliscono l’inderogabilità degli onorari minimi previsti dagli stessi D.M. tenuto conto del valore della causa, quindi, se la liquidazione delle spese per il giudizio di primo grado è stata errata.**

Per tali motivi si,

CONCLUDE

affinché la Ecc.ma Corte di Cassazione si compiaccia di accogliere la presente impugnazione e per l’effetto riformare la sentenza impugnata n.

261/07 emessa dalla III° sezione della Corte di Appello di Napoli in data 07.12.06 depositata in data 02.02.07 limitatamente alla liquidazione delle spese di lite del giudizio di primo grado confermando la statuizione del giudice di primo grado o aumentando tale liquidazione in considerazione dell'accoglimento dell'appello e del notevole aumento del valore della causa in considerazione della somma liquidata, con ogni consequenziale pronuncia di legge e con vittoria di spese del presente giudizio e distrazione in favore dell'Avv. Antonio Aceto anticipatorio ex art. 93 c.p.c..

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è di €. 5.000,00.


Esibisce e deposita:

- produzioni di I° e II° grado
- copia sentenza impugnata n. 261/07.

Salvis Juribus

Telese Terme- Roma li 05 marzo 2008

Avv. Antonio Aceto



RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2008 il giorno

ad istanza dell'Avv. Antonio Aceto, n.q., Io Sottoscritto Ufficiale Giudiziario Addetto all'Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Benevento ho notificato copia dell'antescritto ricorso a:

- **AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO**, in

persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ente in Benevento alla Piazza Castello mediante consegna di copia a mani

**a mani dell'impiegata SFORZA ROSANNA
incaricata alla ricezione a.d. l.q.**

13 MAR. 2008

Tribunale di Benevento
UFFICIALE GIUDIZIARIO S/O
PASQUALE DE MICHELE

